

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLARICCA (NA) E CAIAZZO (CE) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno 2017 il giorno trenta del mese di novembre tra il Comune di Villaricca (NA) C.F. 80034870636 legalmente rappresentato dal Sindaco Avv. Maria Rosaria Punzo ed il Comune di Caiazzo (CE) C.F. 82000330611, legalmente rappresentato dal Sindaco dott. Tommaso Sgueglia si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

Che:

- L'art. 10, DPR n. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15.05.1997, n. 127" prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali possano, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- L'art. 10, comma 2, dello stesso DPR n. 465/1997, precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;
- La convenzione consentirà al Segretario comunale l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buono e corretto andamento della pubblica amministrazione nonché dei principi di adeguatezza organizzativa dei Comuni di Villaricca e di Caiazzo;
- Le Amministrazioni Comunali di Villaricca, con delibera di C.C. n. 58 del 28.11.2017 esecutiva ai sensi di legge e di Caiazzo (CE), con delibera di C.C. n. 38 del 29.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, intendono stipulare una convenzione per le funzioni di segreteria comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997 della circolare del Pref. Cimmino del 24-25/3/2015;
- Visto l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART.1 - OGGETTO E FINE

Il Comune di Villaricca, Città Metropolitana di Napoli, ed il Comune di Caiazzo, Provincia di Caserta, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Villaricca (CE) è Individuato quale Comune capo convenzione.



ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale, nei casi previsti dalla legge. La revoca è ammessa nei soli casi previsti dalla legge. Lo scioglimento della convenzione non determina cessazione dalla carica del Segretario comunale, in quanto il Segretario resterà titolare della

segreteria del Comune capo convenzione. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi nn. 150/99, 270/2001 e 278/2001 dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART.4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i 2 (due) Comuni prevedono che un unico Segretario comunale presti la propria opera in entrambi gli Enti nella misura del 66,7% presso il comune capofila e 33,3% presso il Comune di Caiazzo.

In caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di segretario della convenzione vengono svolte dai Vice Segretari Comunali già in servizio ed individuati in entrambi gli Enti.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del vice segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti ed alla complessità delle problematiche degli stessi. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e d'intesa con lo stesso e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. Il Segretario svolgerà il servizio per il 66,7% del proprio periodo lavorativo presso il Comune di Villaricca e per il 33,3% presso il Comune di Caiazzo ed il riparto delle spese avverrà in tale percentuale. La convenzione consentirà al Segretario comunale l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buono e corretto andamento della pubblica amministrazione nonché dei principi di adeguatezza organizzativa dei Comuni di Villaricca e Caiazzo.

ART.6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Spetta al Segretario, a norma dell'art. 25, penultimo comma, del DPR n. 749/1972, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiunta pari a un quarto del trattamento economico fondamentale secondo le vigenti disposizioni contrattuali, oltre al rimborso delle effettive spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno ad altro dei Comuni convenzionati e tutte le altre voci contrattualmente e legalmente dovute.

Il trattamento economico del Segretario, ai sensi dell'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà automaticamente adeguato alle decorrenze e ai valori fissati dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

Il Comune capo convenzione eroga per intero il trattamento economico spettante per legge e contratto al segretario, ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio e provvede al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

ART.7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di



garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Ogni segnalazione concernente il servizio, da effettuarsi all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, dovrà essere preventivamente concordata fra gli Enti convenzionati.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo decorrente dalla data della presa di servizio del Segretario presso la sede di segreteria convenzionata e comunque non prima della comunicazione dell'agenzia autonoma nazionale dei segretari comunali e provinciali e fino al 31 dicembre 2018 ed è rinnovabile tacitamente anno per anno.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

ART.9 – FERIE, CONGEDI, ASPETTATIVE

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono comunicate al Sindaco del Comune capo convenzione secondo le disposizioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe II^a (seconda) in quanto la somma delle popolazioni residenti presso i due Comuni è superiore a 10.000 abitanti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, come da ultima interpretazione della circolare del Pref. Cimmino del 25 marzo 2015.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

ART. 12 – NORME FINALI


Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto d'individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale della Campania per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Villaricca

Avv. Maria Rosaria Punzo



Comune di Caiazzo

dott. Tommaso Sgueglia

